



COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 14/04/2014

OGGETTO:

TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014. Approvazione aliquote.

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattordici** del mese di **aprile** alle ore 15.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **SECONDA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Dott. Luigi Genesio ICARDI	Sindaco	X	
COLLA Giovanni	Vice Sindaco	X	
AMERIO Cristiano	Consigliere	X	
GATTI Barbara	Consigliere	X	
GALLINA Claudio Giovanni	Consigliere	X	
BARBERO Maurizio	Consigliere	X	
GIACHINO Fabrizio	Consigliere	X	
MASSARO Marinella	Consigliere	X	
REVELLO Gianni	Consigliere	X	
ROTA Emanuela Yikona	Consigliere	X	
CORBO Luigi	Consigliere	X	
ICARDI Piera	Consigliere	X	
CACCAVALE Anna	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	13
		Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Dott. Luigi Genesio ICARDI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il

2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Comma adeguato con d.l. 6/3/2014 n. 16 art.1 che prevede un adeguamento in previsioni di detrazione pari allo 0.8 per mille

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.**

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può

prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a. per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b. per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno **non stabilire alcuna detrazione**, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) al fine di introitare la somma necessaria per il pareggio di bilancio;

VISTA la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14/04/2014** con la quale è stato approvato il **Regolamento** per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTA la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/04/2014** con la quale è stato approvato il **piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;**

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Si apre la discussione riportata, a norma dell'art. 46, comma 3, del vigente Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, nel verbale di seduta del Consiglio comunale del 14/04/2014 redatto dal Segretario comunale e depositato agli atti del Consiglio, al quale si rimanda;

CON votazione resa con scrutinio palese per alzata di mano che da il seguente risultato

Presenti:	13
Assenti	0
Favorevoli:	8
Contrari:	0
Astenuti:	5 (Massaro, Rota, Corbo, Icardi Piera e Caccavale)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:**
 - A) **ALIQUOTA 2,50 (Duevirgolacinque) per mille** da applicare alle **Abitazioni Principali Escluse cat. A1-A8-A9 e relative Pertinenze come definite ai fini imu, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;**
 - B) **ALIQUOTA 1,00 (Unovirgolazerozero) per mille** da applicare alle **Abitazioni Principali cat.A1-A8-A9 e relative Pertinenze come definite ai fini imu, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;**
 - C) **ALIQUOTA 1,00 (Unovirgolazerozero) per mille** da applicare ai **fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 e smi.**
3. di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147, **per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 2)** e per tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti ;
4. Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :**
 - A) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

B) Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

C) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza
€ 173.750,00;
- tutela del patrimonio artistico e culturale
€ 128.390,00;
- servizi cimiteriali
€ 68.854,00;
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
€ 413.090,00;
- servizi socio assistenziali
€ 151.016,00;
- servizio di protezione civile
€ 5.500,00;
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
€ 188.112,00;
- altri servizi
€ 939.605,00 funzioni generali

5. di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;**

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.5 del 14/04/2014.**

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, CON votazione resa con scrutinio palese per alzata di mano che da il seguente risultato

Presenti:	13
Assenti	0
Favorevoli:	8
Contrari:	0
Astenuti:	5 (Massaro, Rota, Corbo, Icardi Piera e Caccavale)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

In ordine alla regolarità della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 si esprimono i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	14/04/2014	F.to:Rag. Filippo COLOMBARDO
Regolarità tecnica	Favorevole	14/04/2014	F.to:Rag. Filippo COLOMBARDO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: Dott. Luigi Genesio ICARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

Reg. n.212

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che il presente verbale è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal **30-apr-2014** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

Santo Stefano Belbo, li 30-apr-2014

IL MESSO COMUNALE
F.to: Daniela CANAPARO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data _____ ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia, composta di n. _____ fogli, conforme all'originale esistente presso questo ufficio, in carta libera per uso amministrativo.

Santo Stefano Belbo, li 30-apr-2014

L'IMPIEGATO COMUNALE